

CANTINA
DI CONEGLIANO E
VITTORIO VENETO



CANTINA DI COENGLIANO E VITTORIO VENETO SAC
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00190690263
ALBO COOPERATIVE TREVISO N. A142425
Via del Campardo, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)



CANTINA DI SACILE E FONDANAFREDDA SCA
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 0071800932
ALBO COOPERATIVE PORDENONE N. A120938
Via Brigata Osoppo, 174 – 33074 FONTANAFREDDA (PN)

Progetto di Fusione

ex art. 2501- *ter* codice civile

Progetto di Fusione per incorporazione

**di CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**

**in CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione della CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA (di seguito, "CANTINA CONEGLIANO-VITTORIO" o "Società Incorporante") ed il Consiglio di Amministrazione della CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (di seguito, "CANTINA SACILE" o "Società Incorporanda") hanno redatto e predisposto assieme il seguente progetto di fusione, seguendo l'ordine specificamente indicato dall'articolo 2501-ter del codice civile.

1) Denominazione società partecipanti.

La fusione per incorporazione avverrà tra le società:

- "CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA" con sede legale a Vittorio Veneto 31029 (TV) in via del Campardo n. 3, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – codice fiscale e partita iva n. 00190690263, Repertorio Economico Amministrativo n. 64477, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente di diritto n. A142425 ("Società Incorporante") – che opera nel settore agricolo vitivinicolo attraverso la trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci;
- "CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" con sede legale a Fontanafredda 33074 (PN) in via Brigata Osoppo n. 174, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone – codice fiscale e partita iva n. 00071800932, Repertorio Economico Amministrativo n. 11261, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A120938 ("Società Incorporanda") – che opera in analogo settore agricolo.

2) Statuto della Società incorporante.

Contestualmente all'approvazione del presente Progetto di Fusione, si delibererà l'adozione, con effetto verso i terzi dalla data di efficacia della fusione, dello statuto sociale allegato al presente progetto sotto la lettera "A", che è da considerarsi parte integrante del medesimo.

Tale statuto è quello attuale della Società Incorporante, al quale verranno modificati gli articoli 1, 7 e 26, in sede di delibera di fusione:

Testo attuale:

Art. 1

È costituita la Società agricola cooperativa denominata "CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA".

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto.

Sui documenti, etichette, carta da lettera, imballi e dovunque sia richiesto da leggi, regolamenti e consuetudini, potranno essere usate per brevità le diciture, gli acronimi, i marchi seguenti:

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

e disgiuntamente tra loro

CANTINA DI CONEGLIANO;

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO;

CANTINA DI VITTORIO VENETO;

CANTINA PRODUTTORI DI VITTORIO VENETO.

La Cooperativa ha una filiale operativa nel comune di Vittorio Veneto ed una nel comune di Conegliano e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 7

I soci sono tenuti a conferire tutta l'uva da essi prodotta entro le zone geografiche delimitate dalla cooperativa nonché gli altri prodotti agricoli di cui alla lettera b) dell' art. 4.

Sono esentati dall'obbligo del conferimento totale delle uve:

a) i soci che in passato sono stati autorizzati a non consegnare le uve dei terreni (mappali, particelle, etc.) a suo tempo segnalati al fine dell'esonero in parola; tutta la restante produzione di uva, sui terreni diversi dai precedenti, va obbligatoriamente conferita alla cantina;

b) i soci che per particolari tipologie di uve e di loro vinificazione/commercializzazione venissero autorizzati a non conferire queste uve, purché però e soltanto qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che con tale deroga questi soci non possano essere o diventare concorrenziali con gli interessi e gli scopi della cantina; e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Statuto e dell'art.2527 del codice civile.

La mancata consegna di quanto impegnato al conferimento, quando non sussiste causa di

forza maggiore riconosciuta, pone il socio nell'obbligo di pagare alla cooperativa una penalità che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento, fatto salvo il diritto della cantina al risarcimento dei danni.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, qualora la cantina sia O.P. riconosciuta, devono in particolare:

- a) applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole dettate dalla cantina;
- b) aderire ad un'unica Organizzazione di produttori vitivinicoli;
- c) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi.

Inoltre i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione in merito deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 26

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 9 a 15 eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nel Consiglio dovranno essere equamente rappresentate le varie zone secondo criteri di ripartizione fissati dal Consiglio uscente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - tutti contemporaneamente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice presidenti.

Nuova formulazione:

Art. 1

È costituita la Società agricola cooperativa denominata "CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA".

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto.

Sui documenti, etichette, carta da lettera, imballi e dovunque sia richiesto da leggi, regolamenti e consuetudini, potranno essere usate per brevità le diciture, gli acronimi, i marchi seguenti:

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

e disgiuntamente tra loro

CANTINA DI CONEGLIANO;

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO;

CANTINA DI VITTORIO VENETO;

CANTINA PRODUTTORI DI VITTORIO VENETO;

CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA;

PREGIATA CANTINA SA.FO..

La Cooperativa ha una filiale operativa nel comune di Vittorio Veneto (TV), una nel comune di Conegliano (TV) e una nel comune di Fontanafredda (PN) e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 7

I soci sono tenuti a conferire tutta l'uva da essi prodotta entro le zone geografiche delimitate dalla cooperativa nonché gli altri prodotti agricoli di cui alla lettera b) dell' art. 4.

Sono esentati dall'obbligo del conferimento totale delle uve:

a) i soci che in passato sono stati autorizzati a non consegnare le uve dei terreni (mappali, particelle, etc.) a suo tempo segnalati al fine dell'esonero in parola; tutta la restante produzione di uva, sui terreni diversi dai precedenti, va obbligatoriamente conferita alla cantina;

b) i soci che per particolari tipologie di uve e di loro vinificazione/commercializzazione venissero autorizzati a non conferire queste uve, purché però e soltanto qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che con tale deroga questi soci non possano essere o diventare concorrenziali con gli interessi e gli scopi della cantina; e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Statuto e dell'art.2527 del codice civile.

La mancata consegna di quanto impegnato al conferimento, quando non sussiste causa di forza maggiore riconosciuta, pone il socio nell'obbligo di pagare alla cooperativa una penalità che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento, fatto salvo il diritto della cantina al risarcimento dei danni.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, qualora la cantina sia O.P. riconosciuta, devono in particolare:

a) applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole dettate dalla cantina;

b) aderire ad un'unica Organizzazione di produttori vitivinicoli;

c) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli

scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi

d) a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di tre anni.

Al socio produttore, aderente all' Organizzazione di Produttori riconosciuta, che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Diffida;
- Sanzioni pecuniarie;
- Sospensione a tempo indeterminato;
- Esclusione.

La diffida sarà applicata nei casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla cooperativa, che procurino un danno economico alla medesima.

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate - dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea - qualora dall'inosservanza degli obblighi del socio produttore derivi un apprezzabile danno economico per la cooperativa.

La sospensione dovrà esser applicata nel caso di ritardo superiore ad un anno nel versamento di eventuali contributi finanziari previsti in caso di esecuzione dei programmi operativi.

L'esclusione dovrà essere irrogata, oltre che nei casi previsti dall'art. 10 (Esclusione) del presente Statuto, qualora il socio produttore venga meno agli impegni assunti nell'attuazione dei programmi operativi, abbia interessi contrastanti con la cooperativa, contravvenga in modo continuativo agli obblighi previsti dal presente articolo, abbia recato alla Cooperativa un danno economico patrimoniale di rilevante entità.

La sottoposizione del socio produttore al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno subito dalla Cooperativa.

Inoltre i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione in merito deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 26

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 9 a 21 eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nel Consiglio dovranno essere equamente rappresentate le varie zone secondo criteri di ripartizione fissati dal Consiglio uscente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori,

oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - tutti contemporaneamente.

Per quanto riguarda la rieleggibilità si fa riferimento alle disposizioni legislative in essere.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice presidenti.

3) Rapporto di cambio.

La fusione verrà attuata, ex articolo 2501-ter del codice civile, sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società riferite al 31 gennaio 2016.

Nella valutazione del rapporto di cambio si è dovuto inevitabilmente tenere conto della peculiare natura delle società cooperative in generale, che si prefiggono finalità mutualistiche.

In tali società vige, innanzitutto, il principio della irrilevanza della quota capitale posseduta ai fini del voto in assemblea (principio "una testa - un voto", articolo 2538 comma 2 del codice civile); in secondo luogo, in caso di liquidazione della società, i patrimoni aziendali residui sono destinati ex lege ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11, Legge n. 59/1992); infine, la preminenza delle finalità sociali fanno propendere per la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite e di qualsiasi altro prodotto agricolo dagli stessi consegnato, del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere (entrambe sono cooperative a mutualità prevalente).

Tutti questi fattori fanno ritenere adeguato un rapporto di cambio delle azioni alla pari, ritenendosi inoltre non sussistere le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società. Quindi a ciascun socio della Società Incorporanda verrà attribuito un numero di azioni della Società Incorporante il cui valore nominale sarà pari a quello delle azioni precedentemente detenute nella Società Incorporata.

In conseguenza alla mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

4) Modalità di assegnazione delle quote.

Come sopra indicato, ai soci delle cooperative partecipanti alla fusione verranno riconosciute le azioni di capitale sociale che già possedevano nelle rispettive società, sulla base di un rapporto di cambio alla pari.

Ne consegue che, per effetto della fusione il capitale dell'Incorporante aumenterà per un importo pari al capitale della Società Incorporata.

Inoltre, con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, i soci della Società Incorporata verranno iscritti nel libro soci della Società Incorporante.

5) Data di partecipazione agli utili, anticipata rispetto al giorno di acquisto di efficacia della fusione.

Le azioni assegnate ai soci della Società Incorporata parteciperanno agli eventuali utili prodotti dalla Società Incorporante a decorrere dal 1° settembre 2016.

6) Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società incorporante.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° settembre 2016.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex articolo 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Invece gli effetti giuridici decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-*bis* codice civile, dalla data dell'ultima iscrizione - in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504 codice civile - dell'atto di fusione presso il registro delle imprese competente.

7) Eventuale trattamento a particolari categorie di soci.

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare.

8) Eventuali vantaggi a favore di amministratori.

Con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante CANTINA CONEGLIANO-VITTORIO verrà integrato con tre membri del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda CANTINA SACILE, nelle persone dei signori:

1. BALLIN CLAUDIO, codice fiscale BLLCLD68P23G888H;
2. DELLA TOFFOLA ANTONIO, codice fiscale DLLNTN65H19G888R;

3. HORMANN ANDREA, codice fiscale HRMNDR71A21G888G;

Conseguentemente il nuovo Consiglio di Amministrazione di CANTINA CONEGLIANO-VITTORIO sarà composto da n. 18 membri che rimarranno in carica fino allo scadere dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quindi termineranno il loro mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017/2018.

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.


Elenco Allegati:

"A": statuto sociale della Società Incorporante *post* fusione.

Vittorio Veneto, 18 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione di
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA


- Il Presidente - Zanette Stefano -


CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO soc
IL PRESIDENTE
(Zanette Stefano)

Fontanafredda, 16 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione di
CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

- Il Presidente - Praturlon Daniele -


CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA
Società Cooperativa Agricola
Via Brigata Osoppo, 174 - Tel. 0434 99101
33074 VIGONOVÒ di FONTANAFREDDA (PN)
P. IVA e Cod. Fisc. 0 0 0 7 1 8 0 0 9 3 2

"COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETÀ"